

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4330

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FABRI FRANCESCO, BALLARDINI, BISAGLIA, CENGARLE, CER-  
RUTI, COLLESELLI, DARIDA, DE LEONARDIS, DE PASCALIS,  
FORLANI, MENGOZZI, MUSSA IVALDI VERCELLI, PICCOLI, RADI,  
RAMPA, RUFFINI, SILVESTRI, USVARDI, VERONESI**

*Presentata il 3 agosto 1967*

### Norme per la riorganizzazione e il funzionamento del servizio repressione frodi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la unità proposta di legge si intendono predisporre norme per la riorganizzazione e il funzionamento del Servizio repressione frodi.

Di fatto tale Servizio è stato istituito oltre 40 anni addietro, con il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2053, ed è posto alle dipendenze della Direzione generale della tutela economica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In pratica il Servizio di vigilanza che per legge compete al Ministero dell'agricoltura è attualmente dato in « appalto » ad organismi più o meno estranei al Ministero stesso. Questi ultimi si dividono in « principali » (n. 20) e « collaboratori » (n. 22 dei quali diversi praticamente non funzionanti), con competenza territoriale variante da 1 a 9 province. In 7 regioni non hanno sede Istituti di vigilanza principali, per cui gli operatori economici interessati sono costretti a spostamenti anche notevoli per poter adempiere a taluni obblighi di legge o chiedere chiarimenti.

Dal lontano 1925 i compiti assegnati al Servizio repressione frodi sono stati sempre

più numerosi e riguardano sia la vigilanza nel settore delle sostanze per l'agricoltura sia dei prodotti agricoli, cioè la maggior parte degli alimenti.

È però negli ultimi 10 anni che si sono riversati su detto Servizio le più pesanti competenze: dalla legge sul burro a quella sui vini aromatizzati, sugli olii, per tacere le leggi di perfezionamento o inerenti prodotti solo apparentemente di secondaria importanza.

Con le ultime leggi vinicole, quali quella sulla repressione delle frodi, di ben 119 articoli, e quella sui vini a denominazione di origine il Servizio in questione ha avuto assegnate mansioni di maggior rilievo ed impegno, non solo per i controlli che deve effettuare, ma anche per i numerosi adempimenti di carattere amministrativo che conferiscono agli uffici periferici la fisionomia di uffici burocratici, fisionomia che quasi soffoca il settore controlli e vigilanza.

Sarebbe comunque da presumere che parallelamente all'assegnazione di nuovi compiti il legislatore avesse provveduto anche al

potenziamento della organizzazione e del personale del Servizio repressione frodi, ma così non è avvenuto.

Solo una legge del 1961, la n. 1304, emanata soprattutto per la istituzione dell'agronomo di zona, si occupa del personale del Servizio repressione frodi, ma in modo del tutto marginale.

Malgrado la suddetta scarsità di personale il Servizio repressione frodi è riuscito sin qui ad espletare operazioni di controllo che sono state determinanti nei confronti della lotta contro talune forme di irregolarità, specie nei settori del vino, degli aceti, degli olii, grassi, distillati, marmellate, riso, camomilla, ecc., operazioni che sono ben note alle organizzazioni di categoria interessate ed ai tecnici che operano nel settore.

È facilmente intuibile tuttavia in quale drammatica situazione si trovano attualmente gli organi periferici del Servizio in questione: costretti a ridurre l'intensità dei controlli proprio nel momento in cui maggiori timori scuotono il mercato vinicolo (degli olii di oliva e del burro).

Sono anche impediti nell'adempimento di talune formalità obbligatorie, quali la sorveglianza di certe lavorazioni, come quelle degli spumanti in stabilimenti in cui si lavorano anche vini comuni, per cui, per non fermare l'attività di talune industrie, si lasciano operare senza la prescritta vigilanza, con i rischi che ne conseguono.

Onorevoli colleghi! Sulla scorta delle suindicate considerazioni abbiamo predisposto l'unità proposta di legge, che se ancora non risolve compiutamente i molteplici problemi che interessano l'organizzazione e l'opera del Servizio repressione frodi, ne delinea comunque una solida struttura, suscettibile di ampliamenti e modifiche, a seconda delle future necessità.

Indichiamo sommariamente, di seguito, le norme che si propongono:

*Articolo 1.* — Provvede alla formale istituzione del Servizio repressione frodi ed a fissare chiaramente i compiti, che hanno tutti attinenza con la tutela economica dei prodotti della e per l'agricoltura.

*Articolo 2.* — Crea la struttura del nuovo Servizio repressione frodi, sia al centro che alla periferia. Di rilievo, una più adeguata organizzazione al centro, l'organizzazione regionale degli uffici periferici e la possibile istituzione di uffici staccati in zone ad alto li-

vello produttivo o in zone particolari, come punti franchi e simili.

Di fondamentale importanza l'istituzione di un laboratorio centrale, con gli scopi che verranno illustrati all'articolo 4.

*Articolo 3.* — Detta i compiti del Servizio centrale e prevede le norme di dettaglio per la sua istituzione e il suo funzionamento.

*Articolo 4.* — La frode, più pesantemente risentita nel mercato, è quella relativa alle violazioni che non sono scopribili generalmente con i consueti metodi di analisi. Trattasi quindi di violazioni spiccatamente scientifiche, poste in essere da chimici superspecializzati, che vanno conseguentemente combattute sul piano scientifico.

Per poter validamente sostenere tale raffronto il Servizio deve disporre di un proprio laboratorio pilota che dia le più ampie garanzie sulla completezza delle risultanze analitiche.

*Articolo 5.* — La disposizione affronta la necessità del Servizio di avere anche alla periferia dei propri uffici, e ne prevede quindi la istituzione con la denominazione di « Ispettorato per la repressione delle frodi ».

*Articolo 6.* — Prevede l'istituzione di appositi ruoli del personale per il Servizio repressione frodi.

È da osservare che tali ruoli costituiscono una spesa rilevante per l'Erario in quanto saranno ricoperti per circa un terzo (esattamente per n. 224 posti) dalla soppressione dei ruoli istituiti con la legge 15 dicembre 1961, n. 1304. I rimanenti posti poi, che costituiscono l'effettivo potenziamento dei ruoli, vengono prelevati dalle attuali disponibilità dei ruoli ad esaurimento istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653.

*Articolo 7.* — Fissa le modalità per il reclutamento del personale.

Di rilievo la delimitazione del titolo di studio richiesto agli esperti tecnici, cioè a coloro che dovranno effettuare i controlli veri e propri, soprattutto a livello degli stabilimenti e delle più rilevanti aziende produttive. Si richiede infatti il titolo di perito agrario (scuola media superiore) o di perito agrario specializzato (6 anni di studio oltre le medie inferiori), in quanto in tali corsi di studi trovano ampia trattazione la merceolo-

gia, la tecnologia degli alimenti e delle sostanze per l'agricoltura, la loro legislazione e i problemi di natura economica.

Il timore di affidare a personale non preparato le potenti armi oggi a disposizione dei preposti alla vigilanza — quali la possibilità di effettuare sequestri preventivi che possono paralizzare interi stabilimenti — ha suggerito di non assegnare al Servizio frodi — servizio tecnico per eccellenza — personale tecnico di carriera inferiore a quello del gruppo di concetto.

*Articolo 8.* — L'articolo 8 disciplina lo svolgimento della carriera dei chimici ricercatori. Con lo stesso si propone la carriera aperta sino all'ex coefficiente 500 per i chimici ricercatori, in analogia a quanto concesso agli sperimentatori dello stesso Ministero dell'agricoltura.

I motivi per i quali si ritiene legittima la richiesta dei chimici ricercatori di essere inquadrati in un ruolo aperto sono essenzialmente: *a)* che all'interno del loro lavoro non vi è una gerarchia; *b)* che le mansioni altamente scientifiche richieste si armonizzano soltanto con una carriera di un certo respiro, atta a non scoraggiare, come attualmente avviene, i buoni chimici ad entrare in questo servizio statale.

*Articolo 9.* — Si propone che l'incarico di Direttore di Ispettorato venga concesso mediante concorso riservato non solo ai funzionari provenienti dal ruolo degli ispettori, ma anche a quelli originariamente inquadrati nella carriera dei chimici ricercatori; ciò soprattutto per offrire al Ministero un più vasto campo di scelta dal quale trarre gli elementi effettivamente migliori da porre a capo degli Ispettorati periferici. Si presume infatti che un chimico ricercatore che abbia saputo ben espletare le mansioni di Direttore di laboratorio sia perfettamente in grado di dirigere anche l'intero ufficio periferico.

*Articolo 10.* — Si propone che le pene pecuniarie conseguenti a denunce presentate dal personale del Servizio repressione frodi siano devolute ad apposito fondo del Ministero dell'agricoltura, per contribuire al con-

tinuo miglioramento del Servizio repressione frodi medesimo.

Tale norma trova un precedente, anche se meno preciso e dettagliato, nell'articolo 24 della legge sanitaria n. 441 del 26 febbraio 1963, la quale concede analogo beneficio al Ministero della sanità.

In pratica la norma tende quindi ad un autofinanziamento del Servizio frodi.

*Articolo 11.* — Data la particolare natura delle mansioni svolte dai chimici ricercatori e dagli addetti al laboratorio analisi, continuamente a contatto con acidi ed esalazioni nocive, il cui effetto deleterio sull'organismo diventa inevitabile con il passar degli anni se non prevenuto da particolari cure e sistemi dietetici preventivi, si propone che a detto personale del Servizio frodi sia concessa l'indennità di rischio già riconosciuta per analoghi dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Si propone altresì la concessione della indennità di vigilanza ai preposti ai controlli. Gli addetti alla vigilanza del Servizio repressione frodi sono infatti esposti a molti rischi, non solo quando effettuano spostamenti, blocchi stradali o vigilanza notturna, ma anche espletano la vigilanza normale, che costringe talvolta a spericolate acrobazie.

L'indennità di vigilanza ha inoltre lo scopo di contribuire alle spese che l'addetto ai controlli deve sostenere per cause di servizio e costituisce infine un riconoscimento dello sforzo supplementare cui lo stesso addetto ai controlli si sottopone guidando quotidianamente automezzi del Servizio.

*Articolo 12.* — Prevede la riconferma dell'incarico agli Istituti di vigilanza al fine logico di non provocare una turbativa nella continuità di servizio.

*Articolo 13 e seguenti.* — Stabiliscono le norme transitorie sul collocamento del personale nei nuovi ruoli, sull'inquadramento dei dipendenti che prestano servizio per la repressione frodi, sugli incarichi nella prima applicazione della legge, nonché sulle norme comuni di inquadramento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

#### *(Istituzione e compiti del Servizio repressione frodi)*

In seno ed alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Servizio repressione frodi.

Al Servizio repressione frodi compete:

1) di espletare i compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste con regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

2) di vigilare su tutte le leggi in materia di produzione e di commercio, importazione ed esportazione, di sostanze per l'agricoltura, alimenti e bevande, aventi comunque attinenza con la tutela economica, la prevenzione e la repressione delle frodi, sofisticazioni ed alterazioni dei prodotti stessi;

3) di contribuire alla vigilanza per la repressione delle violazioni in materia di prezzi vincolati, limitatamente ai prodotti dell'agricoltura o di uso agricolo.

### ART. 2.

#### *(Organi del Servizio repressione frodi)*

Sono istituiti i seguenti organi centrali del Servizio repressione frodi:

1) il Servizio centrale del Servizio repressione frodi che in ogni caso si articolerà nelle seguenti divisioni:

- a) Divisione servizio di vigilanza;
- b) Divisione affari legali;
- c) Divisione laboratori chimici;
- d) Divisione affari amministrativi;

2) il laboratorio centrale del Servizio repressione frodi, il quale sarà costituito dalle sezioni che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste; alle sezioni verranno affidati, per branca di attività o per settori di gruppi di prodotti, i vari compiti attribuiti al laboratorio centrale stesso a norma del successivo articolo 4.

La vigilanza di cui al secondo comma dell'articolo 1 sarà espletata da uffici periferici, denominati « Ispettorati per la repressione delle frodi », in sostituzione degli attuali Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, i quali, di norma, dovranno avere com-

petenza regionale, e saranno costituiti dalle sezioni: « Servizio vigilanza »; « Laboratorio di analisi e ricerca »; « Amministrazione ».

Per particolari esigenze potranno tuttavia essere istituiti uffici staccati dipendenti dagli Ispettorati regionali.

## ART. 3.

*(Compiti e ordinamento del Servizio centrale)*

Il Servizio centrale del Servizio repressione frodi ha il compito di:

a) vigilare sull'esecuzione delle leggi di cui all'articolo 1;

b) espletare tutte le funzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite al Servizio XIV (Servizio repressione frodi) della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

c) amministrare, coordinare e controllare il laboratorio centrale e gli uffici periferici, nonché il personale ad essi preposto.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, emanerà norme concernenti l'ordinamento e l'organico del Servizio centrale e delle sue divisioni e sezioni. Con la stessa procedura si apporteranno le modifiche che in seguito saranno ritenute necessarie per il miglior funzionamento del Servizio centrale.

## ART. 4.

*(Compiti ed ordinamento del Laboratorio centrale)*

Il Laboratorio centrale del Servizio repressione frodi ha il compito di:

a) effettuare la revisione delle analisi eseguite in prima istanza da Laboratori periferici del Servizio repressione frodi. Dal momento dell'entrata in funzione ufficiale del Laboratorio centrale i compiti predetti, affidati da precedenti leggi ad altri Laboratori o Istituti, si intendono trasferiti al Laboratorio centrale stesso;

b) provvedere all'aggiornamento e alla specializzazione dei chimici addetti ai laboratori del Servizio repressione frodi. I chimici di nuova nomina prima di essere destinati ai Laboratori periferici dovranno prestare servizio presso il Laboratorio centrale per l'intero periodo di prova;

c) promuovere e sperimentare metodi di analisi atti a scoprire le frodi ed altre violazioni nella preparazione e nel commercio

dei prodotti di cui all'articolo 1, anche in collaborazione con altri Laboratori o Istituti scientifici che operano nel settore. I metodi che risultino meritevoli di ulteriore approfondimento saranno sperimentati anche presso i Laboratori periferici del Servizio repressione frodi; qualora tale sperimentazione confermi la validità dei metodi provati, questi saranno subito proposti come metodi ufficiali di analisi;

*d)* promuovere ricerche ed analisi dei singoli prodotti di cui all'articolo 1 e dei loro potenziali sofisticanti, al fine di stabilire le caratteristiche di composizione.

Il Laboratorio centrale dipende dal Servizio centrale del Servizio repressione frodi.

Con le modalità previste all'ultimo comma del precedente articolo saranno emanate disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organico del Laboratorio centrale e delle sue sezioni.

ART. 5.

*(Compiti ed ordinamento  
degli uffici periferici)*

Agli uffici periferici del Servizio repressione frodi compete:

*a)* espletare i compiti di cui all'articolo 1 nella giurisdizione territoriale loro assegnata;

*b)* espletare i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono agli Istituti di vigilanza di cui all'articolo 87 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

*c)* collaborare con altri organi di vigilanza per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1;

*d)* promuovere le analisi, le sperimentazioni e le ricerche di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 4, d'intesa con il Laboratorio centrale.

Le modalità di trasferimento agli Ispettorati di nuova istituzione di beni mobili ed immobili acquistati dagli Istituti di vigilanza con i contributi ministeriali per il funzionamento del servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, saranno stabilite con provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con propri decreti il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà ad istituire gli Ispettorati per la repressione delle frodi nonché gli uffici staccati, indicandone la sede, la zona di giurisdizione, l'ordinamento e l'organico.

## ART. 6.

*(Ruoli del personale  
per il Servizio repressione frodi)*

Per il funzionamento del Servizio repressione frodi sono istituiti i ruoli organici di cui alle annesse tabelle I, II, III, IV, V, VI e VII; in conseguenza sono sopresse le tabelle IV, XII, XIII e XIV annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

I posti recati in aumento nella dotazione generale dei nuovi organici del Servizio, a seguito delle disposizioni del comma precedente, sono prelevate dalle disponibilità che risultano nei ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653.

Le mansioni di contabile per il Servizio repressione frodi saranno affidate a personale del ruolo centrale e periferico dei servizi contabili del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai vari compiti del Servizio repressione frodi sono preposti i dipendenti di cui ai precedenti commi; è fatta eccezione solo per gli agenti tecnici o ex appartenenti a corpi di polizia, che alla data del 30 giugno 1966 espletavano, da almeno tre anni, la vigilanza per la repressione delle frodi.

Al personale inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle I, II, III, IV e V è conferita, nei limiti dei compiti cui sono preposti, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale addetto ai servizi di controllo e di vigilanza dovrà essere munito di una speciale tessera rilasciata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

## ART. 7.

*(Nomina in prova e titoli di studio)*

La nomina in prova alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, si consegue per esami mediante pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego statale e siano muniti del titolo di studio di seguito indicato:

a) diploma di laurea in giurisprudenza per il ruolo degli ispettori;

b) diploma di laurea in chimica industriale o chimica o — limitatamente alle necessità per le analisi botaniche e biologiche — in scienze agrarie, biologiche o naturali, per il ruolo dei chimici ricercatori;

c) diploma di perito agrario per il ruolo degli esperti tecnici;

d) diploma di perito chimico, per il ruolo dei periti chimici;

e) i titoli di studio previsti dalle vigenti disposizioni per i ruoli di cui alle annesse tabelle VI e VII.

ART. 8.

*(Svolgimento della carriera  
dei chimici ricercatori)*

Le promozioni alle qualifiche di chimico ricercatore principale, di chimico ricercatore superiore e di chimico ricercatore capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutini per merito comparativo, a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano quello della anzianità di qualifica non inferiore agli anni tre.

La qualifica di direttore di laboratorio viene conferita mediante concorso per titoli ed esame, riservato ai chimici ricercatori capi.

La qualifica di Direttore della Divisione laboratori chimici viene conferita mediante concorso per titoli ed esame riservato ai Direttori di Laboratorio ed ai Direttori di Ispettorato provenienti dalla carriera dei chimici ricercatori.

La qualifica di Direttore del Laboratorio centrale è conferita mediante pubblico concorso per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i Direttori di cui ai precedenti commi e coloro che sono in possesso della libera docenza in chimica bromatologica o in industrie agrarie.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con i decreti mediante i quali saranno indetti i concorsi di cui al presente articolo, stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi medesimi.

ART. 9.

*(Nomina del Capo del Servizio repressione frodi e dei Direttori degli Ispettorati per la repressione delle frodi)*

La qualifica di Capo del Servizio repressione frodi viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli Ispettori generali e i Direttori di Ispettorato di cui alla tabelle I e III, rispettivamente, connesse alla presente legge.

La qualifica di Direttore di Ispettorato per la repressione delle frodi viene conferita mediante concorso per titoli ed esami ai quali possono partecipare i funzionari inquadrati nel ruolo degli Ispettori di cui alla annessa

tabella I con almeno 12 anni di servizio e con qualifica non inferiore a ispettore capo e i Direttori di laboratorio di cui all'annessa tabella II.

I funzionari nominati Direttore di Ispettorato per la repressione delle frodi vengono inquadrati nella annessa tabella III.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con i decreti mediante i quali saranno indetti i concorsi di cui al presente articolo, stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi medesimi.

#### ART. 10.

*(Destinazione delle pene pecuniarie per condanne a seguito di accertamenti espletati da personale del Servizio repressione frodi)*

I proventi delle pene pecuniarie, spettanti all'Erario, pagate a seguito di accertamenti ed analisi eseguite da personale del Servizio repressione frodi, sono devoluti ad un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i seguenti scopi:

a) per contribuire al potenziamento del Servizio repressione frodi;

b) per la istituzione di corsi atti a perfezionare e specializzare il personale suindicato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per le somme versate a titolo di oblazione ed ai proventi per la vendita di merci confiscate, spettanti all'Erario.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e di grazia e giustizia, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante le norme di attuazione del presente articolo.

Con il decreto di cui al precedente comma saranno altresì stabilite norme che diano la possibilità agli uffici denunciati di conoscere con tempestività l'esito delle denunce presentate all'autorità giudiziaria, ivi comprese la ricezione delle sentenze e decreti penali di condanna o assoluzione.

#### ART. 11.

*(Indennità di rischio e di vigilanza)*

Ai chimici ricercatori, ai periti chimici ed al personale continuamente preposto alla pulizia del materiale di laboratorio è concessa un'indennità di rischio, nella misura e con i limiti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1964, n. 1159.

Ai funzionari permanentemente addetti al servizio di vigilanza compete un'indennità di vigilanza nella misura e con i limiti previsti per l'indennità di rischio di cui al primo comma.

ART. 12.

*(Riconferma dell'incarico  
agli Istituti di vigilanza)*

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste potrà riconfermare con appositi decreti l'incarico agli Istituti di vigilanza di cui all'articolo 87 del Regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, rivedendone comunque la circoscrizione, che, di regola, coinciderà con il territorio di una regione.

Gli Istituti di vigilanza reincaricati a norma del precedente comma continueranno a funzionare svolgendo i compiti propri degli Ispettorati per la repressione delle frodi, assumendo, limitatamente a ciò che attiene le particolari attribuzioni, la denominazione di « Ispettorato per la repressione delle frodi » funzioneranno esclusivamente con personale dei ruoli per il Servizio repressione frodi e con propri laboratori ed uffici. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di Direttore dell'Istituto di vigilanza espletteranno anche le mansioni di Direttore di Ispettorato per la repressione delle frodi.

L'ordinamento organico, la zona di giurisdizione ed ogni altra norma per il miglior funzionamento degli Istituti di vigilanza reincaricati saranno stabiliti con le modalità previste dall'ultimo comma del precedente articolo 5.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 13.

*(Collocamento nei nuovi ruoli del personale già inquadrato in ruoli organici o ad esaurimento per il personale del Servizio repressione frodi)*

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra i posti di ruoli di cui alle tabelle IV, XII e XIII annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è collocato, rispettivamente, nei ruoli di cui alle tabelle II, I e IV annesse alla presente legge, con l'attribuzione delle corrispondenti qualifiche e conservando l'anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

Gli impiegati del ruolo degli assistenti tecnici, di cui alla tabella XIV annessa alla suindicata legge n. 1304 e sostituita con la tabella IX annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, che per almeno 7 anni abbiano prestato mansioni proprie della carriera di concetto, quali stesura di verbali, di denunce e simili, saranno inquadrati, con le norme di cui al precedente comma, nel ruolo di cui alla annessa tabella IV. Ai fini della promozione alla qualifica di primo esperto tecnico il servizio prestato con qualifica inferiore ad assistente tecnico è valutato per metà. Gli assistenti tecnici aggiunti saranno inquadrati nella qualifica di vice esperto.

**ART. 14.**

*(Inquadramento nei nuovi ruoli del personale di altri ruoli che presta servizio per il Servizio per la repressione delle frodi)*

Nella prima attuazione della presente legge e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il personale appartenente a ruoli organici, ad esaurimento o aggiunti del Ministero della agricoltura e delle foreste che, da data anteriore al 30 giugno 1966, senza soluzione di continuità prestino la propria opera esclusivamente per il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, può, mediante apposita domanda, chiedere il passaggio nei corrispondenti ruoli di cui alle annesse tabelle I, IV e VI. Per il passaggio si applicano le norme di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo.

Le norme di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al personale che ha prestato servizio in qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di addetto ai servizi centrali del Servizio repressioni frodi alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del suindicato Ministero.

**ART. 15.**

*(Inquadramento del personale non di ruolo che presta servizio per la repressione delle frodi)*

Successivamente all'attuazione delle norme di cui al precedente articolo, saranno banditi i concorsi per il conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alla presente legge, riservati a coloro che, da data anteriore al 30 giugno 1966 e senza soluzione di continuità, prestino la loro opera esclusivamente per il

servizio di vigilanza per la repressione delle frodi. La partecipazione a tali concorsi, che saranno costituiti da esame colloquio, è subordinata al possesso del titolo di studio prescritto, per la rispettiva carriera, dall'articolo 32 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, o di altro titolo equipollente, nonché al possesso degli altri requisiti stabiliti per l'ammissione all'impiego statale, ad eccezione di quello relativo alla età, che viene fissata nel limite massimo di anni 55, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche di applicato e di archivista nel ruolo di cui alla annessa tabella VI, saranno conferiti, mediante appositi concorsi da espletare tra gli applicati aggiunti che sono stati inquadrati a norma del precedente comma che, per un periodo non inferiore a sette e due anni rispettivamente, abbiano espletato servizio esclusivamente per il Servizio repressione frodi.

## ART. 16.

*(Incarichi nella prima attuazione della presente legge)*

Nella prima attuazione della presente legge si osserveranno le seguenti norme:

1) la qualifica di Direttore di Ispettorato potrà essere conferita mediante pubblico concorso per titoli e per esami al quale potranno partecipare anche estranei all'Amministrazione dello Stato, purché alla data di entrata in vigore della presente legge esplichino da almeno 12 anni funzioni direttive per il servizio repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso gli Istituti di vigilanza e sempreché non abbiano superato il 55° anno di età, comprensivo di tutte le elevazioni consentite in materia, e siano in possesso del titolo di studio prescritto;

2) la qualifica di Direttore di Laboratorio potrà essere conferita mediante concorso per titoli ed esame riservato ai chimici, ricercatore capo ed al chimico ricercatore superiore, di cui alla annessa tabella II.

## ART. 17.

*(Norme comuni di inquadramento)*

Le norme di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, si applicano, per un quadriennio, anche al personale inquadrato a norma della presente legge. Per lo stesso

personale si applicano altresì anche le norme di cui all'articolo 42 della precitata legge n. 1304.

Il servizio prestato per il servizio vigilanza per la repressione delle frodi, anche prima del collocamento nei ruoli della legge n. 1304 del 1961 o della presente legge, è utile ai fini dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli esami per la promozione alle qualifiche di: ispettore superiore, primo esperto tecnico, primo perito chimico e primo archivista degli annessi ruoli.

ART. 18.

Sono abrogati:

a) gli articoli 17, primo comma e 18, limitatamente, quest'ultimo, alla parte concernente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

b) delle parti in cui gli articoli 40 e 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, conferiscono al direttore degli Istituti di vigilanza la facoltà di delegare persone non previste dalla presente legge alla vigilanza o ad eseguire analisi;

c) dei commi secondo e terzo dell'articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361, salvo i casi in cui il personale ivi menzionato non sia stato riconfermato autorizzato ad effettuare la vigilanza da provvedimenti successivi al 1960;

d) ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

ART. 19.

*(Norme di finanziamento)*

All'onere di lire 12 milioni e di lire 35 milioni relativi agli esercizi finanziari 1967 e 1968 rispettivamente, si provvede con riduzioni di pari importo del capitolo 1453 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA I.

*Ruolo centrale e periferico degli Ispettori del Servizio repressione frodi*  
(Carriera direttiva)

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Capo del Servizio repressione frodi . . . . .	1
670	Ispettore generale . . . . .	3 (a)
500	Ispettore capo . . . . .	8
402	Ispettore superiore . . . . .	10
325	Ispettore principale . . . . .	18
271	Ispettore . . . . .	
229	Ispettore aggiunto . . . . .	
Totale . . . . .		40

(a) Possono essere inquadrati nella qualifica di ispettore generale anche i funzionari provenienti dal ruolo dei direttori degli Ispettorati per la repressione delle frodi di cui alla tabella III.

TABELLA II.

*Ruolo centrale e periferico dei Chimici-ricercatori*  
*per il Servizio repressione frodi*  
(Carriera direttiva)

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Direttore del Laboratorio centrale . . . . .	1
670	Direttore della Divisione laboratori chimici del Servizio centrale . . . . .	1
550	Direttore del Laboratorio . . . . .	24
500	Chimico ricercatore capo . . . . .	74
402	Chimico ricercatore superiore . . . . .	
325	Chimico ricercatore principale . . . . .	
271	Chimico ricercatore . . . . .	
Totale . . . . .		100 (a)

(a) Di cui non oltre 20 posti riservati ai laureati in scienze agrarie, biologiche o naturali.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA III.

*Ruolo dei Direttori degli Ispettorati per la repressione delle frodi*  
(Carriera direttiva)

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Direttore di Ispettorato per la repressione delle frodi . . . . .	18
	Totale . . . . .	18

TABELLA IV.

*Ruolo tecnico centrale e periferico degli Esperti tecnici  
del Servizio repressione frodi*  
(Carriera di concetto)

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Esperto tecnico superiore . . . . .	22
402	Esperto tecnico principale . . . . .	50
325	Primo esperto tecnico . . . . .	70
271	Esperto . . . . .	128
229	Esperto aggiunto . . . . .	
202	Vice esperto . . . . .	
	Totale . . . . .	270

TABELLA V.

*Ruolo tecnico centrale e periferico dei Periti chimici  
del Servizio repressione frodi*  
(Carriera di concetto)

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Perito chimico superiore . . . . .	9
402	Perito chimico principale . . . . .	18
325	Primo perito chimico . . . . .	25
271	Perito chimico . . . . .	48
229	Perito chimico aggiunto . . . . .	
202	Vice perito chimico . . . . .	
	Totale . . . . .	100

TABELLA VI.

*Ruolo centrale e periferico del personale di segreteria  
del Servizio repressione frodi*

(Carriera esecutiva)

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Archivista superiore . . . . .	5
271	Archivista capo . . . . .	7
229	Primo archivista . . . . .	16
202	Archivista . . . . .	} 52
180	Applicato . . . . .	
157	Applicato aggiunto . . . . .	
Totale . . . . .		80

TABELLA VII.

*Ruolo del personale ausiliario addetto ai laboratori  
del Servizio repressione frodi*

(Carriera del personale ausiliario)

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
173	Ausiliario di laboratorio capo . . . . .	} 60
159	Ausiliario di laboratorio . . . . .	
Totale . . . . .		60